REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

DIRETTIVE

ASCENSORI, MACCHINE, COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA,

Rev	*Data*	*Descrizione della Modifica*	*Elaborato da: (RGQ/RDD)*	*Verificato ed Approvato da: (Direzione Generale)*
2.1	05/05/2023	Rilievi Accredia, p. 2, 8.1, 11		
2.0	13.03.2023	Spostamento allegato V ascensori da 17065 a 17020		
1.8	11.11.2020	Rilievi ACCRREDIA uso logo, p. 2.0 e allegato A		
1.7	08.09.2020	Rilievi ACCRREDIA esame documentale (06/09/2020), p. 1, 2, 3, 5.1, 6.0, 7.1, 8.2, 10.2, 10.3		
1.6	27.09.2016	Precisazioni Par. 4.0, 5.2, 8.4, 11.1, 11.2		
1.5	19.09.2016	Rilievi ACCRREDIA esame documentale (01/08/2016) Rilievi ACCRREDIA rinnovo 2016 02/08/2016, Par. 3.0, 7.1, 8.1, 8.2, 9.0, 10.5, 11.2, 11.3, 14.0, 15.0		
1.4	07.06.2016	Rilievi ACCRREDIA (DPR 08/2015) 2014/30/UE		
1.3	03.02.2016	Rifusione direttive ASC e EMC		
1.2	04.09.2014	Adeguamento alla UNI EN ISO/IEC 17065		
1.1	07.11.12	Rilievi ACCREDIA:Par. 1 Campo applicaz. Par. 4 condizioni generali, Par. 7.3 doveri di OCE, Par. 8.4 Rilascio della certificazione		
1.0	14.06.12	Prima emissione		

Le informazioni contenute in questo documento sono proprietà della OCE, Organismo di Certificazione Europea Srl, qualsiasi utilizzo da parte di terzi senza autorizzazione della Società sarà perseguito a termini di legge.

SOMMARIO

PUNTO	ARGOMENTO	PAG
1.0	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	3
2.0	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	3
3.0	DEFINIZIONI	4
4.0	CONDIZIONI GENERALI	5
5.0	CONDIZIONI ECONOMICHE	5
5.1	Tariffe	5
5.2	Condizioni di Pagamento	5
6.0	RISERVATEZZA	6
7.0	DOVERI E DIRITTI	6
7.1	Doveri dell'Organizzazione	6
7.2	Diritti dell'Organizzazione	7
7.3	Diritti e doveri di OCE	8
8.0	PROCESSO DI CERTIFICAZIONE	8
8.1	Domanda di Certificazione e Offerta/Contratto	8
8.2	Attività di Valutazione della Conformità	9
8.2.1	Attività di Valutazione fini dell'accordo preventivo per l'installazione dell'ascensore in deroga	10
8.3	Verifiche Supplementari	11
8.4	Riesame e rilascio della Certificazione	11
8.5	Comitato di Delibera delle Certificazioni	11
8.6	Meccanismo (Comitato) di Salvaguardia dell'Imparzialità	12
8.7	Elenco dei Prodotti Certificati	12
9.0	ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PERIODICA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE	13
10.0	VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E SUCCESSIVO RINNOVO	13
10.1	Direttiva ascensori: VALIDITÀ DELL'ATTESTATO FINI DELL'ACCORDO PREVENTIVO	13
10.2	Direttiva ascensori: VALIDITÀ DEL CERTIFICATO PER GLI ALLEGATI V E VIII	13
10.3	Direttiva ascensori: VALIDITÀ DEL CERTIFICATO PER L' ALLEGATO IV	13
10.4	Direttiva macchine: VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI CONFORMITÀ CE AL TIPO (ALLEGATO IX)	13
10.5	Direttiva EMC: VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI CONFORMITÀ UE AL TIPO (ALLEGATO III)	14
11.0	RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE	14
11.1	Rinuncia	14
11.2	Sospensione	14
11.3	Revoca	15
12.0	RECLAMI E RICORSI	16
12.1	Reclami	16
12.2	Ricorsi o appelli	17
13.0	CONTENZIOSI	18
14.0	VOLTURA DEL CERTIFICATO	18
15.0	CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE	18
16.0	MODIFICA/ESTENSIONE/RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE	18
17.0	MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE	18
17.1	Modifiche ai Requisiti di Certificazione	18
17.2	Modifiche al Regolamento	19
	ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE	20

1.0 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento definisce le regole generali che i Fabbricanti devono seguire per ottenere e mantenere una Certificazione di prodotto rilasciata da OCE nell'ambito delle seguenti direttive.
Nel prosieguo del documento a seguito dell'introduzione e dell'entrata in vigore delle guida EA-2/17 M:2020 EA Document on Accreditation for Notification Purposes, nel caso di Procedura di valutazione della conformità di cui all'Allegato V 2014/33/UE Lifts, per "certificazione di prodotto" deve intendersi "attività di ispezione", per "certificazione" deve intendersi "Ispezione".

Direttiva	Procedura di valutazione della conformità / Modulo / Articolo	Famiglia/Categoria di prodotti o prodotto individuale
2014/33/UE Lifts	Allegato IVB esame Ue di Tipo, Esame finale, Allegato V Verifica di un unico prodotto, allegato VIII (Modulo G)	Ascensori
2014/33/UE Lifts - DPR 8/2015 comma 1 lettera a	Attività di certificazione ai fini dell'accordo preventivo per impianti in deroga con spazi di rifugio ridotti	Ascensori
2006/42/EC Machinery	Esame CE del tipo, Allegato IX, art. 12 (3) (b) art. 12 (4) (a)	Macchine dell'allegato IV : 12 Macchine per lavori sotterranei;13 benne di raccolta rifiuti; 15 Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;16 Ponti elevatori per veicoli; 17 apparecchi per il sollevamento di persone etc
2014/30/UE Electromagnetic Compatibility (EMC)	Allegato III	Apparecchiature elettriche ed elettroniche

I servizi di certificazione OCE sono aperti a tutte i Fabbricanti che ne facciano richiesta e che si impegnino all'osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimento, senza che siano applicate politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l'accesso alla Certificazione.
Inoltre al fine di evitare discriminazioni di carattere finanziario, economiche o legate alle dimensioni dell'Organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o private, OCE ha predisposto un "Tariffario" per ciascuna direttiva in cui si riportano le condizioni economiche applicate in modo non discriminatorio a tutte le organizzazioni richiedenti servizi di Certificazione di Prodotto.
OCE rilascia la Certificazione per i prodotti che rispettano i Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive.
OCE non fornisce ai Fabbricanti servizi di consulenza per la predisposizione della documentazione tecnica relativa la prodotto da certificare, nonché assistenza per l'attuazione e la manutenzione di Sistemi di Gestione aziendali attuati dal fabbricante per la realizzazione del prodotto.

2.0 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

I documenti di riferimento per le attività di certificazione di OCE nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento, sono i seguenti:

- Direttiva Macchine 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 recante " Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori";
- Direttiva ascensori 2014/33/UE.
- DPR 162/99 (Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162) "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio", modificato dal DPR 214/10 (Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214) "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori"
- DPR 08/2015 del 19/01/2015 concernente modifiche al DPR 162/99
- Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015 "Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina"
- Direttiva 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility (EMC)
- Linee Guida emesse della Comunità Europea e Pareri Condivisi emessi dai gruppi di lavoro della commissione Europea;
- ISO/IEC 17065:2012(Guida ISO/IEC 65:1996) "Criteri generali per Organismi operanti sistemi di certificazione di prodotti"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione.
- ~~ISO/IEC 17021:2011 "Valutazione della conformità – Requisiti per Organismi che effettuano la valutazione e certificazione di sistemi di gestione"~~
- UNI CEI EN 17000 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali generale"; § GUIDE IAF – EA applicabili
- Regolamenti Generali (RG-01, RG-01-03, RG-09) dell'Ente di Accreditamento (ACCREDIA)
- UNI EN ISO 19011 "Linee guida per gli audit dei sistemi di Gestione per la qualità e/o di Gestione Ambientale".
- Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico del 13.12.2017

A questo Regolamento, è inoltre applicabile il Tariffario specifico per ogni direttiva.
OCE, nello svolgimento delle proprie attività, applica quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati personali".

3.0 DEFINIZIONI

In questo documento valgono i termini e le definizioni riportate nelle Direttive, nelle norme di riferimento riportate al precedente paragrafo e nel Manuale Qualità OCE nella versione aggiornata.

Classificazione dei rilievi:

Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalla norma/e di riferimento o situazione in cui si pone, sulla base di evidenze oggettive, un dubbio significativo circa il rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva di riferimento.
Le Non Conformità comportano la sospensione dell'iter di certificazione e devono essere risolte dal Fabbricante, verificate e chiuse da OCE prima del rilascio del Certificato di valutazione della conformità del prodotto.
La mancata soluzione delle Non Conformità rilevate comporta il rifiuto all'emissione del suddetto Certificato.

Osservazione: indicazione al fabbricante dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'attrezzature, ma che devono comunque essere risolti dal fabbricante entro i termini indicati da OCE . Le Osservazioni non interrompono l'iter di certificazione (per esempio la mancanza di una dichiarazione di conformità in fase di analisi

documentale può essere acquisita in fase di verifica funzionale) ma devono comunque essere risolte prima della delibera di certificazione.

4.0 CONDIZIONI GENERALI

Perché venga attivato l'iter certificazione da parte degli auditor OCE il Fabbricante richiedente deve:
· Accettare le condizioni fissate nel presente Regolamento di Certificazione ivi compresi gli allegati allo stesso, e nell'offerta/contratto per la certificazione formulata da OCE;
. accettare il diritto di accesso alle proprie sedi, aree, del personale OCE, ed eventualmente di ACCREDIA e di eventuali Osservatori esterni o interni a OCE la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione da parte dei fabbricanti;
. consentire l'accesso alla documentazione di sistema inclusi i reclami (se applicabile dal Modulo di valutazione della conformità prescelto), agli Ispettori.
· Fornire tutta la documentazione tecnica (Fascicolo Tecnico) prevista dal Modulo di valutazione della conformità prescelto come descritta all'interno della Direttiva;
· Se lo prevede il Modulo di valutazione della conformità, disporre ed applicare un sistema di gestione che garantisca il rispetto del Requisiti Essenziali di Sicurezza definiti dalla Direttiva per la progettazione, fabbricazione, prove e ispezioni sul prodotto (per quanto applicabile);
· Disporre, se applicabile, di documenti di sistema (Manuale, Procedure e Registrazioni).
· Dichiarare di non aver presentato domanda ad altro Organismo di certificazione
· Qualora un'organizzazione certificata o in corso di certificazione non consenta agli ispettori OCE e/o dell'ente di accreditamento di accedere alle proprie sedi, aree, processi, registrazioni, personale e alla documentazione di sistema inclusi i reclami, l'iter di certificazione verrà interrotto e OCE non potrà emettere il relativo certificato o in caso di aziende già certificate, sarà predisposta la revoca immediata della certificazione.
La Certificazione ed il suo mantenimento (quando applicabile) sono subordinate al regolare pagamento degli importi definiti all'interno dell'offerta economica.

5.0 CONDIZIONI ECONOMICHE

5.1 Tariffe

Gli importi per la certificazione sono espressi da un "Tariffario" la cui applicazione, valutate le caratteristiche dello specifico prodotto, determina l'offerta economica.
Possono aversi variazioni all'offerta a seguito delle modifica del Tariffario o perché a seguito del riesame del contratto emergano variazioni o difformità dei dati forniti con la Richiesta di Offerta.
Tali variazioni e/o difformità potranno essere:
a) comunicate dal Fabbricante a seguito di modifiche intervenute successivamente alla richiesta di offerta,
b) rilevate a seguito dell'analisi del Fascicolo Tecnico (se applicabile),
c) rilevate in occasione dell'esecuzione dell'attività di valutazione in campo (se applicabile).
Le variazioni alle condizioni economiche riportate nell'offerta accettata saranno notificate, per fax o posta elettronica o posta ordinaria, ai Fabbricanti che hanno diritto di rinunciare alla certificazione entro mesi uno (1) dalla data di notifica delle variazioni.
Per le attività svolte durante i trenta (30) giorni previsti al § 17.2 del presente Regolamento, al Fabbricante che si avvalga del diritto di rinuncia, saranno applicate le tariffe antecedenti alle variazioni.
A garanzia dell'imparzialità di OCE Il tariffario è sottoposto al meccanismo di salvaguardia dell'imparzialità di OCE.

5.2 Condizioni di Pagamento

Perché venga attivato l'iter di Certificazione, il Fabbricante dovrà accettare sia le condizioni economiche convenute nell'offerta/contratto sia l'applicazione del presente Regolamento e dei documenti in esso esplicitamente richiamati.

Il mancato versamento degli importi dovuti, secondo le modalità sottoscritte nell'Offerta/Contratto comporteranno la non effettuazione da parte di OCE dell'attività e, quando applicabile, l'emissione di una lettera di diffida che può comportare anche il ritiro della certificazione così come previsto dal presente Regolamento.

6.0 RISERVATEZZA

Le evidenze ed i dati di qualunque tipo relativi all'attività di certificazione sono considerati riservati, la loro divulgazione dovrà essere preventivamente comunicata da OCE e successivamente approvata (comunque prima della loro diffusione) in forma scritta dal Fabbricante/persona interessata, salvo i casi in cui si debbano fornire obbligatoriamente (es. richieste della magistratura).
OCE garantisce la riservatezza di tutti gli atti e/o informazioni riguardanti i prodotti certificati e i rispettivi Fabbricanti.
Il Fabbricante approva esplicitamente che le informazioni e gli atti che li riguardano siano accessibili all'Ente di Accreditamento e al Comitato di Certificazione di OCE per le attività di controllo previste dalle Norme di riferimento.
Tutte le persone coinvolte nel processo di certificazione che hanno accesso agli uffici di OCE, sia interne che esterne a OCE , sottoscrivono un impegno alla riservatezza.
Pertanto, le informazioni non potranno essere divulgate a terzi da OCE senza il consenso scritto del Fabbricante ad eccezione dei dati riportati nell'elenco delle Certificazioni emesse da OCE e di quelli riguardanti lo stato di validità delle certificazioni rilasciate da OCE (incluse quelle relative alle sospensioni e revoche delle certificazioni).
Inoltre i dati delle Certificazioni emesse e lo stato di validità, sospensione, revoca delle certificazioni potranno essere pubblicati sul sito internet di OCE (per quanto applicabile).
Nei casi di legge in cui sia previsto che le informazioni siano rese note a terzi (organismi dell'Autorità Giudiziaria e/o Magistratura), OCE si ritiene sollevata dall'obbligo della Riservatezza, nel caso in cui sia consentito dalla legislazione applicabile, OCE provvederà ad informare preventivamente il Fabbricante/persona interessata.

7.0 DOVERI E DIRITTI

7.1 Doveri dell'Organizzazione

L'Organizzazione richiedente la Certificazione e certificata deve:
a) rispettare le prescrizioni del presente Regolamento;
b) Fornire tutta la documentazione tecnica (come previsto dagli specifici allegati della direttiva) relativa al prodotto da certificare in lingua italiana (eventualmente può essere accettata la lingua inglese) necessaria alla valutazione dello stesso;
c) Mettere a disposizione gli esemplari, eventuali campioni o il prototipo per l'esecuzione della verifica finale prevista dalla Direttiva e tutte le verifiche e prove necessarie, garantendo al personale ispettivo di OCE accesso ai locali di fabbricazione del prodotto;
d) non commercializzare prodotti prima della conclusione con esito positivo dell'iter di Certificazione;
e) comunicare ad OCE eventuali modifiche apportate prodotto oggetto di certificazione e/o al relativo processo di produzione;
f) nel caso di produzioni in serie di macchine comunicare ad OCE eventuali reclami ricevuti da clienti relativamente al prodotto certificato;
g) consentire, nel periodo di validità del contratto e del certificato (ove applicabile), lo svolgimento delle attività di sorveglianza sulla produzione o sul sistema di qualità attuato, previo accordo con OCE;
h) fornire e mantenere aggiornata tutta la documentazione richiesta da OCE;
i) nel caso di produzioni in serie di macchine, informare OCE in merito, variazioni di recapiti, cambi di denominazione sociale, modifiche significative dei propri cicli lavorativi. Fornire, in caso rinnovo della certificazione, i dati aggiornati relativi al prodotto;

j) conformarsi ai requisiti dell'organismo di certificazione riportati nell'Allegato A del presente Regolamento nel fare riferimento allo stato della propria certificazione nei mezzi di comunicazione quali internet, materiale pubblicitario o altri documenti;
k) evitare di fare, né consentire ad altri di fare, affermazioni che possano trarre in inganno riguardo la propria certificazione;
l) non utilizzare, né consentire l'utilizzo di un documento di certificazione o di una sua parte, in modo da poter trarre in inganno;
m) interrompere l'utilizzo di tutti i materiali pubblicitari che fanno riferimento alla certificazione, nel caso di sospensione o di revoca della stessa;
n) rettificare tutti i materiali pubblicitari qualora il campo di applicazione della certificazione sia stato ridotto;
o) non lasciare intendere che la certificazione si applichi a prodotti o attività che sono fuori dal campo di applicazione della certificazione,
p) non utilizzare la propria certificazione in modo tale da poter danneggiare la reputazione dell'organismo di certificazione e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico,
q) garantire l'accesso degli Ispettori/Auditor ivi compresi quelli ACCREDIA (salvo quanto riportato al successivo § 7.2) alla documentazione, alle aree aziendali di produzione e, ove applicabile, a tutte le registrazioni del Sistema Qualità per assicurare il corretto svolgimento della Verifica Ispettiva,
r) garantire (salvo quanto riportato al successivo § 7.2) l'accesso ai valutatori ACCREDIA previa comunicazione da parte di OCE dei loro nominativi,
s) garantire (salvo quanto riportato al successivo § 7.2) l'accesso al personale ispettivo in addestramento e in supervisione,
t) rendersi disponibili ad eventuali verifiche supplementari richieste sia da parte di OCE sia da parte dell'Ente di Accreditamento. Alcune verifiche supplementari possono essere eseguite con un preavviso massimo di 5 giorni e il fabbricante non può ricusare il team incaricato di eseguire l'attività di valutazione. Tali verifiche sono in genere a carico di OCE è sono eseguite a fronte di segnalazioni gravi che coinvolgono il prodotto, la non effettuazione di questa tipologia di verifica, comporta la revoca della certificazione concessa;
u) rendersi disponibile ad eseguire delle verifiche con un preavviso di 5 giorni, a seguito di ricezione di reclami e/o segnalazioni, di sospensioni della certificazione senza possibilità di ricusare il team incaricato di eseguire tale audit (si veda anche § 8.3 del presente Regolamento),
v) in caso di scadenza, o ritiro/revoca della certificazione, restituire i certificati e cessare di utilizzare riferimento alla certificazione. Per i prodotti già fabbricati, ed a magazzino dovrà, se applicabile, cooperare con le autorità, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da essi immessi sul mercato.
W) Deve impegnarsi a sospendere la commercializzazione del prodotto se per un CE di tipo emergono dubbi sulla produzione;
Y) comunicare a OCE la giacenza dei prodotti già realizzati, oggetto della certificazione revocata, negli stabilimenti o magazzini interessati, permettendo a OCE di effettuare una eventuale verifica di accertamento della giacenza dichiarata

7.2 Diritti dell'Organizzazione

L'Organizzazione in possesso della certificazione:
a)ove previsto può apporre il numero identificativo dell'Organismo Notificato OCE (n°**0397**) accanto al marchio CE previsto dalla Direttiva nei modi previsti dalla stessa;
b)può pubblicizzare l'avvenuta certificazione nei modi che ritiene più opportuni purché rispetti le regole definite nell'Allegato A al presente Regolamento;
c)può esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali reclami affinché OCE possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito;

d)può chiedere la sostituzione degli ispettori sia di OCE sia di ACCREDIA qualora vi siano motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta ad OCE entro e non oltre il periodo di tempo stabilito nella comunicazione di pianificazione della verifica;
e)può formulare delle riserve rispetto al contenuto dei rilievi riscontrati nel corso delle attività di valutazione dagli ispettori/auditor dandone comunicazione scritta ad OCE ;
f)può richiedere a OCE il Certificato su qualunque tipo di supporto a condizione che si faccia carico dei relativi costi.

7.3 Diritti e doveri di OCE

OCE si riserva il diritto di utilizzare personale dipendente e/o liberi professionisti, per la effettuazione delle attività di valutazione della conformità.
I doveri di OCE sono:
a)mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti la certificazione;
b)predisporre, fornire e tenere aggiornata una descrizione dettagliata dell'attività di certificazione iniziale e di mantenimento (quando applicabile), comprendente la domanda di certificazione, le attività di valutazione iniziali e le attività di sorveglianza, nonché il processo per rilasciare, mantenere, ridurre, estendere, sospendere, revocare la certificazione ed il processo di rinnovo (quando applicabile);
c)applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione stessa;
d)qualora ne sia formalmente informato, comunicare agli organi competenti e all'ente di Accreditamento (se applicabile) i casi in cui aziende certificate sono coinvolte in processi relativi alle Leggi sulle responsabilità da prodotto/servizio difettoso e sulla Sicurezza;
e)comunicare preventivamente al Fabbricante la composizione dei team incaricati della valutazione e la eventuale presenza di ispettori dell'Ente di accreditamento o di altri Enti aventi diritto;
f)richiedere, quando applicabile, il consenso del cliente in caso di utilizzo di laboratori in subappalto.

8.0 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

8.1 Domanda di Certificazione e Offerta/Contratto

Affinché possa essere attivato l'iter di certificazione l'Organizzazione richiede ad OCE, anche via mail, un'offerta economica specificando il tipo di prodotto da certificare.
Tale Richiesta viene riesaminata dal Responsabile di Divisione di OCE al fine di valutare la capacità dell'Organismo di effettuare le attività e se sono definiti tutti gli elementi da indicare nell'offerta. Se richiesto, OCE si rende disponibile ad effettuare un sopralluogo al fine di raccogliere informazioni/chiarimenti supplementari per la stesura dell'offerta.
Fa seguito un'offerta/contratto emessa da OCE che riporta le condizioni economiche e di servizio applicate ed il riferimento al presente Regolamento.
L'accettazione di tale offerta avviene con la restituzione a OCE del modulo di Domanda di Certificazione, di cui OCE inoltra il fac-simile insieme all'offerta, debitamente sottoscritto.
Ai fini dell'emissione dell'offerta economica, i dati essenziali che l'Organizzazione deve fornire ad OCE sono relativi a:
- dati anagrafici;
- descrizione dell'attrezzatura da sottoporre a valutazione di conformità (con indicazione delle principali caratteristiche tecniche e prestazionali);
- procedura di valutazione della conformità prescelta;
- dichiarazione che la stessa domanda non è stata presentata ad altro organismo.

Ricevuta la Domanda di certificazione, OCE:
- controlla che sia stata compilata correttamente e che le informazioni riguardanti il cliente ed l'impianto siano sufficienti per la conduzione del processo di certificazione;

- verifica che sia definito il campo di applicazione della certificazione richiesta;
- verifica che siano disponibili i mezzi per eseguire l'attività di valutazione;
- verifica inoltre che il lavoro da intraprendere sia compatibile con la propria competenza/capacità e che OCE disponga di risorse adeguate per soddisfare i requisiti e ne registra le osservazioni.
- verifica che l'ispettore/i designato/i non abbia conflitti di interesse con la certificazione da intraprendere

A seguito del riesame con esito positivo della domanda di certificazione, e a seguito dell'accettazione dell'incarico da parte dell'ispettore/degli ispettori designato/i,si procederà a comunicare al cliente la pianificazione della verifica e l'ispettore/i incaricato della stessa.
Il Cliente può fare obiezione, entro una settimana (5 giorni lavorativi)dal ricevimento della comunicazione, in forma scritta, in merito all'ispettore/agli ispettori che OCE intende utilizzare e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici. Se le obiezioni vengono ritenute valide, OCE designa un altro ispettore (il Gruppo di Verifica Ispettiva).
Non ricevendo alcuna motivazione giustificata e scritta dal Richiedente entro e non 5 GG oltre dalla comunicazione del nominativo, l'Ispettore (il Gruppo di Verifica Ispettiva) si intende accettato.
Nel caso in cui non si disponga della competenza o capacità per intraprendere la certificazione la Oce rifiuta di intraprendere il processo di certificazione.

8.2 Attività di Valutazione della Conformità

L'iter di certificazione viene avviato all'atto del ricevimento della Domanda di Certificazione, allegata all'offerta emessa, debitamente sottoscritto per accettazione dal Fabbricante.
Per proseguire con la procedura di valutazione della conformità, il Fabbricante deve fornire a OCE il Fascicolo Tecnico relativo al prodotto in cui siano riportati tutti gli elementi necessari a descrivere compiutamente il prodotto da certificare (mediante disegni, descrizione dell'oggetto e relativo funzionamento, indicazione delle norme seguite, analisi dei rischi, ecc.) come previsto da ciascuno specifico Modulo della Direttiva considerata (Dir. 2014/33/UE – Dir. 2006/42/CE - 2014/30/UE).

Indipendentemente dalla procedura di valutazione della conformità prescelta, l'iter di valutazione della conformità si compone sostanzialmente di due fasi:

- La prima fase di analisi della documentazione tecnica;
- La seconda fase di ispezione del prodotto per verificare che lo stesso sia costruito conformemente a quanto indicato nella documentazione tecnica (nel rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza), eseguire le prove necessarie e verificare l'efficienza e la funzionalità degli accessori di sicurezza installati.

La verifica documentale consiste nell'esame della documentazione tecnica, oltre a ogni altro documento inerente e rilevante al fini della procedura di valutazione prescelta secondo la elencazione contenuta nella Direttiva stessa e riportata nella pertinente scheda di certificazione disponibile su richiesta.
L'Ispettore/gli ispettori designato/i valuta/valutano la documentazione prodotta dal cliente evidenziando eventuali carenze (incompletezza della documentazione) e inadeguatezze alle norme tecniche (non conformità rispetto ai RES o non pertinenza delle norme tecniche richiamate ed applicate o l'eventuale non conformità a norme tecniche pur pertinenti). I documenti compilati dall'ispettore durante l'esame documentale contengono inoltre l'identificazione dei documenti (fascicolo tecnico) esaminati ed approvati.
Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte, ne viene informato il cliente mediante la compilazione del modulo relativo ai rilievi, nel quale sono evidenziati i rilievi, le modalità di gestione degli stessi e le modalità di proseguimento dell'iter.
La verifica documentale può essere completata in concomitanza con la successiva verifica ispettiva.

Nel caso di esito positivo della verifica documentale o qualora i rilievi emersi in merito alla completezza o conformità della documentazione siano di gravità e/o numerosità tali da non pregiudicare la prosecuzione dell'iter, si procederà successivamente alla verifica ispettiva.

Esecuzione della verifica

OCE pianifica le attività di verifica presso la sede indicata dal Cliente concordando preventivamente con il richiedente le date ed i contenuti della verifica.
OCE garantisce che i verificatori incaricati non siano stati coinvolti direttamente o impiegati nella progettazione, fornitura, installazione, manutenzione del prodotto da certificare in maniera e in periodo di tempo tale da non garantire l'imparzialità delle verifiche.
Il verificatore incaricato esegue le attività in base alla procedura di valutazione della conformità oggetto della richiesta e formalizza ed illustra le eventuali non conformità che dovessero emergere nel corso dell'attività.
Il richiedente deve consentire il corretto svolgimento delle attività nei tempi indicati,garantendo la presenza del personale necessario alla esecuzione delle prove di valutazione del prodotto, e garantendo l'accesso ai luoghi ove il prodotto è installato.
Eventuali riserve o eccezioni espresse dal fabbricante in merito ai risultati dell'attività, all'operato del verificatore, ai rilievi emessi e quant'altro, devono essere trasmesse al Responsabile Tecnico di Divisione.

Attività conseguenti la verifica

Al termine delle suddette attività e ricevute tutte le integrazioni richieste, il verificatore OCE trasmette al Responsabile Tecnico di Divisione tutta la documentazione prodotta.
Questi la riesamina e provvede a notificare al fabbricante eventuali modifiche apportate alle conclusioni e/o alle non conformità, e comunica in merito alla necessità di eseguire una ulteriore verifica in campo rispetto alle soluzioni presentate.
Il Cliente generalmente ha tempo 6 mesi per sanare i rilievi, o il tempo concordato con OCE, a seconda della tipologia di rilievi rilevati.
I Cliente ha la facoltà di risolvere i rilievi e proseguire nella procedura di certificazione o, in alternativa, di rinunciare al proseguimento della procedura di certificazione. In tal caso il Cliente dovrà comunicare per iscritto la propria rinuncia al proseguimento della procedura ed il proprio recesso dal rapporto contrattuale con OCE. Nel suddetto caso di rinuncia saranno comunque dovuti ad OCE gli importi relativi alle prestazioni effettuate fino a quel momento.

8.2.1 Attività di Valutazione fini dell'accordo preventivo per l'installazione dell'ascensore in deroga

L'attività consiste nell'esame della documentazione tecnica richiesta dall'Allegato 1 – Sezione I del Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015.
Tutti i documenti presentati debbono essere firmati in originale dal soggetto che li ha redatti e in conformità con le prescrizioni previste dal Decreto citato; deve pertanto essere sempre chiaro il nome del soggetto che ha firmato i documenti e la sua qualifica / ruolo. I documenti possono essere presentati in forma cartacea o scansionata, purché siano rispettati i requisiti relativi alla firma degli stessi.
Per quanto attiene la "Dichiarazione attestante impedimenti oggettivi" essa dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni del DPR 445 art 47 relativamente alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate. Il richiedente è pertanto pienamente responsabile della veridicità delle informazioni riportate nei documenti richiesti, con particolare riferimento alla documentazione attestante gli impedimenti oggettivi.
L'Ispettore designato valuta la documentazione prodotta dal cliente evidenziando eventuali carenze (incompletezza della documentazione) e inadeguatezze alle norme tecniche (non conformità rispetto alle norme tecniche richiamate ed applicate o l'eventuale non conformità a norme tecniche pur pertinenti).
Nel caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme in qualche sua parte, ne viene informato il cliente mediante la compilazione di apposito modulo nel quale sono evidenziati i rilievi, le modalità di gestione degli stessi e le modalità di proseguimento dell'iter.

Nei casi in cui emergano situazioni non adeguatamente chiarite; ciò può includere anche un sopralluogo presso l'edificio dove dovrà essere realizzato l'impianto.
A seguito di esame della documentazione con esito positivo OCE rilascerà una certificazione ai sensi del decreto citato, che il richiedente dovrà presentare agli Enti competenti con le modalità previste dal decreto stesso. Generalmente la verifica della completezza e la verifica della conformità della documentazione vengono effettuate contestualmente.
Nell'affidare a OCE l'incarico per la certificazione di cui sopra, il richiedente è consapevole di tutte le prescrizioni previste dal Decreto Ministeriale del 19 marzo 2015, in particolare con riferimento agli obblighi di trasmissione dei dati al Ministero dello Sviluppo Economico .
Ulteriori dettagli sullo schema di certificazione sono disponibili nella scheda di certificazione disponibile su richiesta .

8.3 Verifiche Supplementari

Se le non conformità rilevate sono tali, per numero e gravità, da non consentire il rilascio o mantenimento della certificazione, OCE richiederà una verifica supplementare al fine di valutare la corretta attuazione di azioni o provvedimenti correttivi e la sussistenza delle condizioni necessarie per riprendere l'iter di certificazione.
Le verifiche supplementari sono soggette a pagamento e gli importi sono resi noti nella stessa Offerta/Contratto.
Alcuni audit supplementari possono essere eseguiti con un preavviso massimo di 5 giorni, e il Fabbricante non può ricusare il team incaricato di eseguire l'audit. Tali verifiche sono in genere a carico di OCE e sono eseguite a fronte di segnalazioni gravi che coinvolgono il Fabbricante o il prodotto oggetto della certificazione; la non effettuazione di questa tipologia di audit, comporta la revoca della certificazione concessa.

8.4 Riesame e rilascio della Certificazione

A conclusione positiva di tutti gli accertamenti e adempimenti previsti OCE riesamina i contenuti della pratica, a seguito di riesame positivo il Comitato di Certificazione delibererà sulla conformità del prodotto alle norme applicabili.
OCE invierà una comunicazione al richiedente e, in caso positivo, l'Attestato di Conformità/Certificato in riferimento alla Direttiva e alla procedura adottata, **previo pagamento delle spettanze dovute**.
Il Certificato/Attestato rilasciato viene inserito nell'Elenco dei Certificati e se applicabile trasmesso in copia all'Ente di Accreditamento.

In caso di riesame di certificazione con esito negativo OCE emetterà un rapporto nel quale vengono dettagliatamente motivate le ragioni del rifiuto descrivendo le situazioni di non conformità riscontrate.
Il richiedente, dopo avere provveduto alla risoluzione delle non conformità riscontrate che avevano portato all'esito negativo della certificazione, è impegnato a ripresentare il prodotto a OCE per la certificazione.
Qualora il fabbricante non provveda entro 6 mesi all'eliminazione delle non conformità documentali e costruttive segnalate, OCE Srl, su comunicazione del comitato di delibera, rifiuta il rilascio al richiedente della certificazione motivando tale decisione e fornendo tutti i dettagli.
OCE S.r.l. archivia la documentazione e informa della decisione presa:

- il richiedente,
- gli altri organismi notificati;
- il Ministero che ha rilasciato la notifica e svolge le funzioni di sorveglianza del mercato.

8.5 Comitato di Delibera delle Certificazioni

È l'organo al quale viene affidata la responsabilità del rilascio della certificazione/modifica/estensione/riduzione/revoca/ripristino della certificazione.

Il CDC dopo aver preso visione delle evidenze documentarie risultanti dalle attività di verifica, delibera il rilascio/la modifica/l'estensione/la riduzione/la revoca/il ripristino o meno della certificazione

In caso di rilascio l'Organizzazione riceve un certificato di conformità con i riferimenti della certificazione rilasciata tra cui il numero del certificato, i dati identificati del prodotto certificato (mod, Tipo, Caratteristiche. Ecc) la norma di riferimento con la relativa edizione,

A garanzia dell'imparzialità dell'approccio dell'Organismo verso tutti i clienti che richiedono la certificazione è operante in OCE il CSI, i cui compiti sono descritti nel paragrafo seguente.
Nel caso in cui la certificazione non sia concessa, la OCE comunica formalmente all'Organizzazione le ragioni di tale decisione, precisando gli scostamenti rispetto ai requisiti della norma di riferimento.
L'Organizzazione deve comunicare a OCE i termini entro i quali si impegna ad attuare le azioni necessarie per eliminare tali scostamenti e risolverne le cause, oppure può presentare ricorso in accordo a quanto previsto nel presente Regolamento (vedi punto 12.1).
Qualora il fabbricante non provveda entro 6 mesi all'eliminazione delle non conformità documentali e costruttive segnalate, OCE Srl procederà come al paragrafo precedente.

8.6 Meccanismo (Comitato) di Salvaguardia dell'Imparzialità

Ha la funzione di garante dell'indipendenza e dell'imparzialità di OCE nello svolgimento delle attività di certificazione, è composto da un minimo di 3 membri, individuati in modo da consentire un'equa rappresentanza delle principali categorie interessate (es. *organi istituzionali, associazioni di categoria, organismi di controllo, associazioni a tutela dei consumatori e clienti di OCE*) senza che predominino singoli interessi, salvaguardando in tal modo la trasparenza e l'imparzialità di giudizio.
Non sono ammessi i dipendenti ed i soci di società di consulenza ed i liberi professionisti che svolgono attività di consulenza in materia di Sistemi di Gestione Aziendali.
I membri si impegnano per iscritto, accettando la nomina, al rispetto del vincolo di riservatezza e a comunicare eventuali conflitti di interesse nello svolgimento delle attività nei confronti sia di singole persone sia di organizzazioni complete.
Nel caso che uno o più membri del Comitato risultino non liberi da conflitti di interesse con particolari casi in esame sono tenuti a comunicare tale conflitto e ad astenersi dalla valutazione del caso specifico.
I membri possono essere sostituiti in qualsiasi momento su richiesta dell'organismo di appartenenza.
Per informazioni sui nominativi dei membri che compongono il Comitato di Certificazione, le organizzazioni interessate possono rivolgersi direttamente alla sede OCE.
Il Presidente viene eletto dai membri con incarico annuale.
Le funzioni principali del Comitato di Certificazione, consistono in:
a) affiancare l'organismo nello sviluppo delle politiche relative all'imparzialità delle proprie attività di certificazione;
b) contrastare ogni tendenza, da parte dell'organismo di certificazione, che aspetti commerciali o di altra natura, impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione;
c) fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e la percezione del pubblico;
d) condurre un riesame, almeno una volta all'anno, circa l'imparzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi decisionali dell'organismo di certificazione;
e) verificare la conformità complessiva di funzionamento dell'Organismo di Certificazione.
Tale Comitato valuta e fornisce suggerimenti e prescrizioni sulle attività di OCE .

8.7 Elenco dei Prodotti Certificati

OCE predispone e mantiene aggiornato un elenco delle certificazioni emesse.

Tale elenco, riportante la ragione sociale del fabbricante/richiedente, il numero del certificato rilasciato con relativa data di emissione e l'identificazione del prodotto certificato, viene reso disponibile al competente Ministero tramite accesso ad apposita area riservata.
Inoltre, se applicabile, comunica all'Ente di Accreditamento i dati delle Organizzazioni certificate nei settori per i quali OCE è accreditato nel rispetto di quanto descritto nel presente Regolamento.
OCE rende disponibili informazioni relative allo stato delle certificazioni emesse (valido, sospeso, ritirato) a chiunque ne faccia richiesta (circa le modalità per richiedere tali informazioni, si rimanda al sito internet www.ocesrl.it).

9.0 ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PERIODICA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE

Paragrafo attualmente non applicabile agli schemi di certificazione, resta disponibile.

10.0 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE E SUCCESSIVO RINNOVO

La validità delle certificazioni rilasciate da OCE è definita dalla Direttiva, salvo i casi in cui la stessa non preveda alcuna durata specifica.
In particolare avremo:

10.1 Direttiva ascensori: VALIDITÀ DELL'ATTESTATO FINI DELL'ACCORDO PREVENTIVO

La validità dell'Attestato è illimitata ed è subordinata al rispetto dei requisiti riportati nel decreto di riferimento e al fatto che non siano apportare modifiche rispetto a quanto dichiarato nella documentazione ricevuta e approvata da OCE. Gli obblighi di OCE nel confronti del Cliente si esauriscono con la notifica dell'attestato.

10.2 Direttiva ascensori: VALIDITÀ DEL CERTIFICATO PER GLI ALLEGATI V E VIII

La validità del Certificato è illimitata ed è subordinata al rispetto dei requisiti riportati nel Manuale di uso e manutenzione, in Italia le modifiche sono ammesse con l'applicazione del DM 37/08 e le pertinenti norme UNI della serie 10411. Gli obblighi di OCE nel confronti del Cliente si esauriscono con la notifica del certificato.

10.3 Direttiva ascensori: VALIDITÀ DEL CERTIFICATO PER L' ALLEGATO IV

La validità del Certificato è illimitata ed è subordinata al rispetto dei requisiti riportati nel rispettivo Allegato. OCE segue l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo approvato non è più conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I della Direttiva. OCE decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo l'organismo notificato ne informa l'installatore. Qualora il cliente non intenda aderire alle modifiche richieste l'OCE ritirerà il certificato del tipo rilasciato.
Il Cliente ha la responsabilità di comunicare a OCE eventuali modifiche al prodotto approvato e dovrà presentare una nuova Domanda insieme alla documentazione necessaria per la valutazione di tali modifiche. Qualora tali modifiche siano tali da influenzare la conformità prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza (RES), OCE rilascerà una nuova approvazione sotto forma di Supplemento del Certificato originale di Esame UE del tipo.

10.4 Direttiva macchine: VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI CONFORMITÀ CE AL TIPO (ALLEGATO IX)

L'Attestato ha validità 5 anni; entro la scadenza, il fabbricante chiede a OCE di riesaminare la validità dell'attestato di esame CE del tipo rilasciato, presentando la relativa domanda. Se l'attestato è rimasto valido sulla base dello stato dell'arte e non sono intervenuti cambi sostanziali nella normativa di riferimento e nel prodotto, OCE proroga la validità dell'attestato per altri 5 anni, diversamente l'attestato non viene prorogato e perde di validità, e il fabbricante (o mandatario) deve cessare di immettere sul mercato la macchina in questione.

OCE informa il Fabbricante di ogni eventuale cambiamento di rilievo che abbia implicazioni sulla validità dell'attestato.
Il fabbricante (o mandatario) della macchina oggetto dell'attestato rilasciato ha la responsabilità permanente di assicurare che detta macchina sia conforme al corrispondente stato dell'arte.

10.5 Direttiva EMC: VALIDITÀ DELL'ATTESTATO DI CONFORMITÀ UE AL TIPO (ALLEGATO III)

La OCE si impegna a seguire l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto al fine di valutare se il tipo approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili dalla direttiva EMC . La OCE decide se tale progresso richieda ulteriori indagini e in caso affermativo ne informa il fabbricante. Se i cambiamenti sono tali da far perdere di validità l'attestato il fabbricante (o mandatario) deve cessare di immettere sul mercato il prodotto in questione. Il Cliente, comunque, ha la responsabilità di comunicare a OCE eventuali modifiche al prodotto approvato e dovrà presentare una nuova Domanda insieme alla documentazione necessaria per la valutazione di tali modifiche. Qualora tali modifiche siano tali da influenzare la conformità prodotto ai pertinenti requisiti essenziali di sicurezza (RES), OCE rilascerà una nuova approvazione sotto forma di Supplemento del Certificato originale di Esame UE del tipo.

11.0 RINUNCIA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

11.1 Rinuncia

Il Richiedente può rinunciare in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo alla Certificazione, secondo le modalità seguenti:

- Rinuncia in Itinere, per tutte le certificazioni
- Rinuncia alla Certificazione ottenuta, per le certificazioni direttiva macchine e secondo l'allegato IV della direttiva ascensori

Nel primo caso, il Richiedente la Certificazione comunica la rinuncia a proseguire l'Iter di Certificazione, con lettera Raccomandata A/R inviata a OCE e provvede al pagamento di quanto dovuto per le attività svolte da OCE. L'Organismo, se previsto, provvede ad informare i soggetti interessati, dell'esito negativo del processo di valutazione.
Nel secondo caso il richiedente dovrà provvedere a restituire a OCE l'originale dell'Attestato o del Certificato. La rinuncia alla Certificazione comporta il termine della validità della stessa. L'Organismo , se previsto, provvederà ad informare i soggetti interessati.

11.2 Sospensione

OCE provvede a sospendere la Certificazione, applicabile solo per le certificazioni direttiva macchine e secondo l'allegato IV della direttiva ascensori, al cliente certificato se viene a conoscenza, in qualsiasi modo, di comportamenti del Cliente consistenti in un utilizzo illegittimo del Certificato o, comunque, non conforme a quanto disposto dalle norme applicabili e dal presente Regolamento come, a titolo meramente esemplificativo nei seguenti casi:

- il cliente certificato risulti moroso nei pagamenti delle attività erogate da OCE;
- il cliente certificato abbia richiesto volontariamente la sospensione.
- Il cliente abbia modificato il prodotto in modo tale da non comportare l'immediata revoca della certificazione
- carenze riscontrate nel prodotto ma che non sono comunque tali da comportare l'immediata revoca della certificazione

La procedura di sospensione si articola nelle seguenti fasi:
Richiesta di informazioni:

OCE richiede formalmente al Fabbricante informazioni circostanziate inerenti i comportamenti di cui ha avuto notizia. Tali informazioni devono essere comunicate ad OCE entro il termine perentorio di 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
La sospensione della certificazione (che comporta la temporanea non validità della stessa) è notificata al Fabbricante con lettera raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, per decisione e a firma del Responsabile Tecnico, nella comunicazione è indicato il motivo della sospensione e le scadenze temporali entro cui attuare le azioni correttive richieste.

Contestazione - diffida - sospensione
In caso di mancato ricevimento delle suddette comunicazioni o di ricevimento di comunicazioni ritenute non soddisfacenti, OCE provvede immediatamente a contestare al Fabbricante il comportamento illegittimo o non conforme alle norme del presente Regolamento, diffidando lo stesso dal proseguirlo ed eventualmente indicando le modalità per rimuovere gli effetti di tale comportamento.
Il provvedimento di sospensione viene comunicato per iscritto al cliente, informandolo altresì delle motivazioni che hanno portato alla sospensione e delle condizioni per revocare la sospensione stessa, la durata della sospensione e la data dalla quale la sospensione si applica.
Il provvedimento di sospensione ha una durata massima di sei (6) mesi, salvo casi eccezionali stabiliti comunque da OCE, oltre i quali si applica la revoca della certificazione con comunicazione formale al Cliente.

A seguito della sospensione il Fabbricante deve:
· non utilizzare o restituire l'originale/i del certificato/i di conformità;
· non utilizzare copie e riproduzioni del certificato/i;
· astenersi dal pubblicizzare ulteriormente la certificazione.
. sospendere immediatamente la immissione in commercio dei prodotti per i quali è stata attivata la procedura di sospensione della marcatura CE.

Le sospensioni sono rese pubbliche da OCE, e sono sempre comunicate:
· al Ministero competente;
· all'Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
· Eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti.
Le spese sostenute da OCE per eseguire eventuali verifiche o attività causati da provvedimenti di sospensione sono a carico del Fabbricante.
Se l'Organizzazione non risolve, nel tempo stabilito da OCE le problematiche che hanno portato all'adozione del provvedimento di sospensione, OCE provvede a sanzionare con la revoca del Certificato.
Il periodo di sospensione non può essere superiore a 6 mesi: trascorso tale termine si tramuta in revoca della certificazione, il provvedimento di sospensione può essere ritirato anche prima dello scadere del periodo di sospensione deciso, ma solo a condizione che il Fabbricante dimostri di aver rimosso le cause che l'hanno provocata.

11.3 Revoca

OCE provvede a revocare la Certificazione nei seguenti casi:
· grave inosservanza al presente Regolamento,
· rilevante non conformità del prodotto fabbricato o in fabbricazione rispetto alla documentazione tecnica presentata a OCE e ai Requisiti Essenziali di Sicurezza fissati dalla Direttiva,
· intervenute modifiche alle norme e/o ai requisiti applicabili al prodotto e il fabbricante non voglia o non sia in grado di adeguarvisi;
· significative modifiche apportate dal Fabbricante senza avere preventivamente informato OCE, in tal caso la certificazione decade automaticamente dal momento della modifica del prodotto;
· reiterato mancato pagamento delle fatture di OCE,
· uso ingannevole della Certificazione o del marchio tale da portare discredito ad OCE,

· non accesso ai siti aziendali degli Ispettori sia di OCE sia dell'Ente di Accreditamento o altri organi di controllo (se applicabile).
La revoca della certificazione è decisa dal Comitato di Delibera delle Certificazioni ed è notificata all'Organizzazione (mezzo PEC) e contenente l'indicazione delle ragioni del provvedimento adottato.

Le revoche dei certificati sono comunicate:
· al Ministero competente e agli altri Organismi Notificati;
· all'Ente di Accreditamento nei tempi e modi da questo stabiliti (se applicabile);
· Eventuali altri Enti aventi diritto nei tempi e modi da questi stabiliti.

A seguito della revoca, l'Organizzazione deve:
. sospendere immediatamente la immissione in commercio dei prodotti per i quali è stata attivata la procedura di revoca della marcatura CE;
. Per i prodotti già fabbricati, ed a magazzino dovrà, se applicabile, cooperare con le autorità, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti da essi immessi sul mercato.
. comunicare a OCE la giacenza dei prodotti già realizzati, oggetto della certificazione revocata, negli stabilimenti o magazzini interessati, permettendo a OCE di effettuare una eventuale verifica di accertamento della giacenza dichiarata
· distruggere o restituire l'originale/i del certificato/i di conformità;
· non utilizzare le copie e riproduzioni del certificato/i;
· cessare immediatamente l'utilizzazione del logo e dei riferimenti alla certificazione sia in generale e sia su tutti i mezzi pubblicitari su cui compare.

12.0 RECLAMI E RICORSI

Premesso che OCE definisce:
- Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo;
- Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;
OCE si impegna a registrare e conservare reclami e ricorsi ricevuti come previsto dalle proprie procedure interne di gestione delle registrazioni e a gestirli nel rispetto delle clausole di riservatezza di cui alla Politica per la qualità dell'Organismo.

12.1 Reclami

OCE prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque, da un comunicazione scritta.
Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da OCE
Per tutti i reclami ricevuti, l'Organismo provvede a confermare a mezzo fax o e-mail il ricevimento al reclamante (entro 5 giorni lavorativi successivi al ricevimento). I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo e per procedere, quindi, alla relativa trattazione.
Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, OCE informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.
Nel caso di reclamo fondato, si procede come segue:
a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di OCE vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini,

e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;
b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" certificato e giudicato idoneo dall'Organismo in sede di certificazione, si procede ad un riesame completo della pratica.
L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di OCE si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di OCE ma a fattori diversi (es. difetti di produzione o non corretta installazione o altro), l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente (fabbricante del prodotto o equiparato) il reclamo ricevuto, richiedendo allo stesso l'attuazione di una correzione e, se del caso, di un'azione correttiva.
La correzione e l'azione correttiva devono essere sottoposte alla valutazione dell'Organismo.
Nel caso in cui il reclamante richieda di non comunicare il reclamo e/o dettagli dello stesso al cliente interessato, OCE , fatte le debite valutazioni, può decidere di non dar seguito al reclamo stesso.
I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, operante sotto la supervisione della funzione centrale qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, OCE fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.
A conclusione delle attività di cui sopra, OCE – dopo aver comunicato per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo – valuta con suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.
L'Organismo richiede inoltre ai Soggetti intestatari delle certificazioni di mantenere registrazioni dei reclami avanzati nei loro confronti dagli utenti dei prodotti certificati, mettendo tali registrazioni a disposizione dell'Organismo su richiesta di quest'ultimo.
In relazione a tali reclami, L'Organismo interviene nei confronti dell'intestatario della certificazione, richiedendo di adottare i provvedimenti del caso, e documenta tali interventi ed i risultati conseguiti.

12.2 Ricorsi o appelli

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.
OCE conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, per fax o mezzo equivalente, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.
La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente § 12.1, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte del Coordinatore Tecnico della Divisione interessata purché non coinvolto nei contenuti dell'appello stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità.
Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.
Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate dal Direttore Generale di OCE, purché non coinvolto nei contenuti del ricorso-appello stesso.
Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, OCE provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R. o mezzo equivalente.

13.0 CONTENZIOSI

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia del Regolamento per la certificazione è competente, esclusivamente, il **Foro di Tivoli**.

14.0 VOLTURA DEL CERTIFICATO

In caso il Fabbricante modifichi la propria ragione sociale o sede legale, deve comunicare per iscritto a OCE (per esempio mezzo PEC) le modifiche intervenute, inviando:
- una copia del nuovo certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente;
- una copia dell'atto notarile che attesti la suddetta variazione.

Una volta completati tutti gli accertamenti necessari, OCE provvederà ad emettere un nuovo certificato, annullando il certificato precedente. OCE, caso per caso, si riserva la facoltà di svolgere verifiche supplementari per riscontrare la salvaguardia dei requisiti necessari al mantenimento della validità della Certificazione emessa. In tutti gli altri casi OCE procederà alla revoca della Certificazione.

15.0 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA DELLE CERTIFICAZIONI EMESSE

Paragrafo attualmente non applicabile agli schemi di certificazione, resta disponibile.

16.0 MODIFICA/ESTENSIONE/RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

Il Fabbricante ha l'obbligo di comunicare per iscritto le modifiche che intende apportare al prodotto certificato o al relativo sistema di fabbricazione.
A seguito di una Domanda relativa ad una modifica che interessa un oggetto già certificato o alla richiesta di variazioni del campo di applicazione della certificazione (ad esempio inserimento di nuovi prodotti o conformità a nuove norme), il Responsabile Tecnico della Divisione valuta, in base all'entità della modifica o alla rilevanza delle variazioni introdotte, la procedura di valutazione applicabile al fine di determinare se tale modifica possa essere eseguita e/o se l'estensione possa essere concessa.
Una volta definita la procedura di valutazione da eseguire, il Responsabile Tecnico provvede a formalizzare la decisione al cliente con l'emissione di una specifica offerta sulla base di quanto previsto dal tariffario.
L'estensione/riduzione della certificazione può riguardare i prodotti, le attività o le unità operative certificate.
Per avviare l'iter è necessario presentare una richiesta scritta indicando l'oggetto dell'estensione/riduzione, a seguito della quale OCE deciderà l'entità delle attività necessarie per valutare la richiesta del fabbricante.
L'offerta economica dell'estensione/riduzione è calcolata sulla base di quanto previsto dal tariffario.
L'iter di verifica delle modifiche ed estensioni relative alle certificazioni emesse prosegue poi come indicato per una nuova certificazione.

17.0 MODIFICHE DEI REQUISITI DI CERTIFICAZIONE

17.1 Modifiche ai Requisiti di Certificazione

Nel caso si debbano apportare modifiche ai requisiti della certificazione, rese necessarie a seguito di modifiche o aggiornamenti del panorama legislativo applicabile al prodotto, tali modifiche sono tempestivamente comunicate per iscritto da OCE ai Fabbricanti, con l'indicazione della data in cui entreranno in vigore.
L'adeguamento alle nuove disposizioni è obbligatorio entro la data di entrata in vigore della stessa.

Se necessario, le certificazioni rilasciate e i fabbricanti intestatari delle stesse potranno essere sottoposti a verifica per una valutazione integrativa entro tale data.
Ciascun Fabbricante può chiedere, informazioni e delucidazioni a cui OCE risponderà.
Particolari situazioni che richiedano tempi di attuazione decisi dagli Organi competenti o dall'Ente di Accreditamento, sono indicate per iscritto da OCE .
Il mancato adeguamento dei Soggetti in questione alle misure stabilite, nei tempi concordati, può comportare l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca della certificazione.
In generale i contratti in corso di validità conservano la loro efficacia, eventuali modifiche contrattuali generate dall'applicazione del presente paragrafo saranno concordate e sottoscritte dalle parti.

17.2 Modifiche al Regolamento

Le modifiche, conseguenti alle variazioni della legislazione vigente relativa al prodotto, alle norme di accreditamento degli Organismi di certificazione e/o del sistema di gestione di OCE descritto nel presente Regolamento, sono comunicate ai Fabbricanti, i quali possono comunicare per iscritto i loro pareri o richiedere chiarimenti entro trenta (30) giorni dalla data di comunicazione delle modifiche.
Allo scadere dei trenta giorni il Responsabile Tecnico dell'Organismo effettua una valutazione dei pareri e/o delle richieste di chiarimenti pervenuti provvedendo, relativamente ai pareri, a modificare il regolamento se congruente con le norme in vigore e, rispondere ai chiarimenti richiesti.
Una volta recepiti i pareri, quando applicabili, OCE provvede alla distribuzione del nuovo Regolamento ai Fabbricanti, specificando che la data di entrata in vigore è quella riportata sul modulo di trasmissione documenti e provvede ad aggiornare lo stesso documento sul proprio sito internet.
I Fabbricanti possono adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato nella comunicazione suddetta oppure rinunciare alla certificazione secondo le modalità indicate nel presente Regolamento (senza oneri economici).

ALLEGATO A - PUBBLICITÀ E USO DELLA CERTIFICAZIONE

Autorizzazioni

OCE trasmette al fabbricante tutte le disposizioni operative e le disposizioni concernenti il corretto utilizzo dei certificati, dei marchi e dei loghi.
Sono espressamente vietati:
impieghi che possono trarre in inganno terzi circa lo scopo e l'estensione della certificazione,
l'impiego di loghi e marchi quando la certificazione non è stata ancora concessa, revocata, sospesa oppure quando l'azienda ha rinunciato formalmente alla certificazione,
l'utilizzo e la diffusione anche a scopi pubblicitari della certificazione fuori dal suo campo di applicabilità (prodotti, servizi, stabilimenti),
l'impiego del logo della Certificazione in modo da essere interpretato come marchio di conformità per il personale,
modifiche non autorizzate al logo e al marchio,
l'impiego di loghi e marchi da parte dell'azienda che ha apportato al sistema modifiche non accettate dall'Organismo, oppure non ha recepito le modifiche alle regole del sistema emanate dalla OCE.
Il Fabbricante, nel caso di produzione in serie, può rendere noto e pubblicizzare nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della Certificazione del prodotto.
Il Fabbricante può riprodurre integralmente il Certificato ottenuto, ingrandendolo o riducendolo, a colori o in bianco e nero, purché lo stesso resti leggibile e non subisca alterazione alcuna.
Soluzioni differenti da quelle definite all'interno del presente paragrafo devono essere autorizzate, in forma scritta da OCE.
Nell'ambito dell'esame ai fini dell'accordo preventivo per l'installazione di ascensore in deroga, una volta ottenuta la certificazione, il proprietario dell'impianto o suo delegato comunica al Ministero competente trasmette il certificato dell'accordo preventivo rilasciato da OCE utilizzando il modello di comunicazione di cui agli allegati II e III DM 19 Marzo 2015.
Il cliente può utilizzare il logo ACCREDIA solo ed esclusivamente accoppiato con il logo di OCE, pertanto dovrà inoltrare opportuna richiesta a OCE e rispettare quanto riportato nel Regolamento RG-09 scaricabile dal sito internet di ACCREDIA.

Controlli

La OCE controlla che l'utilizzo e la presentazione del proprio marchio e logo di certificazione, e della terminologia correlata al campo e allo scopo di certificazione, avvengano in maniera corretta.

Provvedimenti

L'OCE non appena abbia accertato l'uso scorretto della certificazione e/o del logo, ha la facoltà di attuare i provvedimenti che ritiene appropriati per far cessare immediatamente tale uso, tutelare i propri interessi e salvaguardare l'immagine e la credibilità del sistema di certificazione.
Tali provvedimenti possono comprendere:

- segnalazioni formali di non conformità;
- richieste di azioni correttive;
- lettera di diffida;
- sospensione della certificazione;
- azioni legali.